



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

ANGUILLARA VENETA (PD)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

ANGUILLARA VENETA (PD)

Oggetto: trasmissione delibera n. 21/2019/PRSE del 14 dicembre 2018

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 21/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 14 dicembre 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 dicembre 2018

composta dai magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f., Consigliere Relatore
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le "Linee guida e relativo questionario



per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di ANGUILLARA VENETA (PD);

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio BDAP trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI i rilievi istruttori formulati con posta elettronica ordinaria del 5 dicembre 2018;

VISTE le deduzioni pervenute, con le medesime modalità suindicate, il 6 dicembre 2018;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 64/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"* (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti."*), ne definisce l'ambito (*"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri*



economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").


In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Tenuto conto della precedente delibera della Sezione n. 116/2018/PRSE avente a oggetto il rendiconto del Comune per l'esercizio 2015, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 e degli schemi di bilancio acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), si evidenziano le seguenti criticità.

1. Come già rilevato da questa Sezione con la delibera sull'esercizio 2015, vengono reiterate, anche nell'esercizio in esame, le medesime criticità relative agli omessi accantonamenti, in sede di consuntivo 2016, al fondo per i crediti di dubbia esigibilità (FCDE) al fondo per i contenziosi e al fondo per le perdite degli organismi partecipati, considerata la partecipazione diretta dell'Ente, con la quota del 1,6948%, al Consorzio Padova Sud (CPS), il quale presenta le note passività potenziali. Tali passività potenziali sono diventate, nel frattempo, attuali – effettive - concrete visto che il bilancio 2016 del CPS, approvato il 10/08/2018, registra una perdita d'esercizio di euro -23.530.775,00, con un impatto potenziale esiziale sugli equilibri del Comune (qualora fosse deliberata la copertura della perdita prefata) di euro -398.799,57 (impatto mitigato dall'avanzo complessivo dell'esercizio 2016, pari ad euro 752.432,09, di cui fondi liberi euro 747.388,81).

In un'ottica prospettica (un ciclo di bilancio pluriennale - triennale) la Sezione rileva favorevolmente l'avvenuta costituzione, a consuntivo 2017, dei tre fondi in discussione considerata l'iscrizione in bilancio del FCDE per euro 11.000,00, del fondo contenziosi per euro 35.000,00 e del fondo per le perdite degli organismi partecipati di euro 150.000,00 (proprio per sterilizzare il rischio inerente alla situazione suindicata del CPS).

2. Lo scrutinio del rendiconto relativo all'esercizio 2016 ha evidenziato, altresì, una gestione dei residui non coerente con l'armonizzazione contabile e, in particolare, con il principio contabile generale ed applicato relativo alla competenza finanziaria cosiddetta



“potenziata” o “rinforzata” basata sull’imputazione a bilancio secondo esigibilità – scadenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, sia attive che passive, per cui i residui attivi e passivi sono quasi assimilati ai crediti e debiti nell’ordinamento civile – commerciale. Per il motivo su esposto, si vede con sfavore il prevalere, sul dato totale, dei residui attivi provenienti dagli esercizi decorsi (gestione residui da residui) pari ad euro 413.187,74, sui residui attivi in conto competenza (cioè quelli formati nell’esercizio) pari ad euro 172.399,37. Sempre con sfavore si registra un basso grado di smaltimento dei residui attivi pari al 41,63% dato dal rapporto tra residui attivi riscossi (compresi quelli eliminati in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016) e residui attivi iniziali (cioè quelli al 31/12/2015 e ripresi al 01/01/2016). La motivazione degli andamenti suddetti, in generale, viene spiegata dalla circostanza che fino alla riforma contabile si accertavano tutte le entrate per cassa (principio della prudenza). Un altro motivo, invece, è rappresentato dalla tipologia dei residui e, quindi, dalla loro natura – fonte, come nella fattispecie concreta considerata la risposta ricevuta, sul punto, dall’Ente. Nelle controdeduzioni si afferma che il totale dei residui attivi mantenuti è costituito in gran parte (388.651,41 su 413.187,74) da contributi regionali e provinciali iscritti al titolo IV° dell’entrata concessi per la realizzazione di opere pubbliche (alcune già ultimate, altre in fase d’ultimazione) e non erogati al Comune entro il 31/12/2016. Si precisa, poi, che buona parte di detti contributi sono stati riscossi nel 2017 come pure i residui attivi dei titoli I° e III° dell’entrata.

Premessa la verifica positiva dell’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni in conto competenza dei servizi conto terzi e delle partite di giro, si riscontra un’alta percentuale dei residui passivi vetusti (*ante* 2012) del titolo VII° della spesa, pari al 13,14% (54.32.53/413.516,97). A tal proposito il Comune ha rappresentato che “*trattasi prevalentemente di somme dovute a titolo di restituzione depositi cauzionali accumulati negli anni e inerenti ai versamenti effettuati dai concessionari di permesso di costruire (...) e che una volta ultimati i lavori, e chiuso l’iter istruttorio da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, dovranno essere svincolati e restituiti ai beneficiari*”.

La risposta ricevuta consente di fugare le perplessità della Sezione sul punto.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l’esercizio 2016 del Comune di ANGUILLARA VENETA (PD):

1. rileva l’omesso accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, al fondo per i contenziosi e al fondo perdite degli organismi partecipati (considerata la partecipazione diretta, con la quota del 1,6948%, al Consorzio Padova Sud, il quale presenta le note passività potenziali);
2. rileva un’alta percentuale dei residui attivi in conto competenza sul totale finale, oltre ad un basso tasso di smaltimento dei residui attivi (41,63%) nonché la conservazione in bilancio di residui passivi vetusti (*ante* 2012) sul totale di fine periodo (rapporto del 13,14%) tutti del titolo VII° della spesa (servizi conto terzi).

Si rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del




D.Lgs. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di ANGUILLARA VENETA (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2018.

Il Presidente f.f., relatore

Maria Laura Prislei



Depositata in Segreteria il

24 GEN. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

